

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15.12.2005, esecutiva in data 02.01.2006
- Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 02.01.2006 al 17.01.2006
- In vigore dal 18.01.2006

REGOLAMENTO AGGIORNATO

Modifica approvata con Deliberazione C.C. n. 9 in data 12.04.2010

CAPO I DEI PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 1 Principi

1. Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Borgolavezzaro tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Borgolavezzaro si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo :
 - a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell' individuo, come definito nel D.lgs.30 giugno 2003 n.196;
 - b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
 - c) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
 - d) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
 - e) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
 - f) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Art. 2 Finalità ed obiettivi

1. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) agire a sostegno della famiglia e dell' individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - c) favorire e sostenere l' inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 3 Utenti

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Borgolavezzaro.
2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Borgolavezzaro, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Borgolavezzaro hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure dei regolamenti comunali.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone tenute agli alimenti

1. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti al costo sostenuto dal Comune.
2. Nei casi di comprovata urgenza la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o del Comune, fatti salvi eventuali recuperi.
3. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è gratuito qualora i beneficiari e i tenuti per legge si trovino sotto la soglia del "minimo vitale".
4. Per coloro (beneficiari e tenuti per legge) che si trovano oltre la soglia del "minimo vitale" per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è prevista una compartecipazione progressiva al costo del servizio o della prestazione secondo le misure annualmente stabilite dal Comune in fase di determinazione dei costi e delle tariffe dei servizi medesimi.
5. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile, come specificato nell'articolo 5, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
6. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
7. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, fino a copertura della retta, come definito dalla dichiarazione ISEE.

Art. 5

Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. In base alla facoltà prevista dal D. Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi , di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare del richiedente vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti. Nell'individuazione del diritto alla gratuità delle prestazioni si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare di :
 - a) figli

- b) nipoti in linea retta
- c) genitori
- d) fratelli e sorelle

Tali soggetti sono chiamati ad integrare l'I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente.

Art. 6

Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art.2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art. 4 DPR n. 223/89).
2. Per gli interventi assistenziali rivolti a persone in situazione di handicap grave il contributo è calcolato tenendo conto del solo reddito del richiedente.
3. Per gli interventi assistenziali rivolti a persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dall'ASL, il contributo è calcolato tenendo conto del solo reddito del richiedente.

Art. 7

Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza deve essere attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal Comune.
3. L'Amministrazione controlla la veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente.

Art. 8

Minimo vitale

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune di Borgolavezzaro assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S, pari a €. 7.150,00
3. Tale soglia è soggetta a revisione annua, con analogo riferimento I.N.P.S. deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

Art. 9
Decorrenza delle prestazioni

1. Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.
2. Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata dell' assistente sociale, fatto salvo in ogni caso il limite insuperabile del 1 Gennaio dell' anno in corso al momento della proposta.

CAPO III
GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 10

1. Il Comune di Borgolavezzaro è membro del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali "CISA 24". Al CISA compete la gestione dei servizi e funzioni socio-assistenziali contemplati dallo Statuto del Consorzio.
2. Il Comune di Borgolavezzaro regola l'accesso ad agevolazioni di servizi e funzioni propri, ricomprendendo in ciò le funzioni non trasferite al CISA. In particolare, considerate le competenze specificatamente esercitate dal CISA, gli interventi diretti consistono in :
 - a) interventi di sostegno economico
 - b) agevolazioni tariffarie
 - c) Integrazione rette
 - d) Esenzione tributi comunali

Art. 11
Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere continuativo, temporaneo e straordinario.
3. L'intervento di sostegno economico continuativo o temporaneo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui all'art. 8.
4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.
5. L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, concorso a spese per utenze economiche ecc.
6. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.
7. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge. In questi casi il Responsabile del servizio verifica la presenza delle condizioni particolari ogni due anni.

8. Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche. Potranno beneficiarne anche coloro che pur trovandosi sopra la soglia del "minimo vitale" si trovano in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari

9. L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno.

10. L'entità dei contributi continuativi, temporanei e straordinari è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle risorse stanziare in bilancio e al numero dei soggetti aventi diritto.

Art. 12 **Assistenza in casi particolari**

1. L'assistenza economica può riguardare anche persone di passaggio nel Comune. In tal caso, fatta eccezione per situazioni gravi, l'assistenza consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

2. L'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile del servizio sulla base di una valutazione contingente del bisogno e della necessità di intervento formulate dall'assistente sociale con apposita relazione, prescindendo dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti che danno titolo alla prestazione in base al presente regolamento.

Art. 13 **Le agevolazioni tariffarie**

1. L'accesso ai servizi erogati dal comune è subordinato alla partecipazione dell'utente al costo sostenuto dal comune.

2. L'accesso è gratuito per coloro che si trovano sotto la soglia del "minimo vitale" come definita dall'art. 8 del presente regolamento.

3. Per coloro che si trovino oltre la soglia del "minimo vitale" è prevista una compartecipazione progressiva al costo del servizio nella misura che verrà stabilita annualmente dal Comune in fase di determinazione dei costi e delle tariffe dei servizi medesimi.

Art. 13 bis **Esonero totale da contributi – Casi particolari**

Non possono essere corrisposti contributi ai nuclei familiari che:

1. Sono proprietari, anche in quote di parte, di beni immobili oltre la casa di proprietà adibita ad abitazione principale;

2. Sono intestatari o proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo, con cilindrata superiore a 1.400 c.c. (a benzina) o 1.600 c.c. (a diesel), anche se adibiti a mezzo di trasporto principale o lavorativo.

Art. 14
Esenzione tributi comunali

1. I cittadini che si trovano sotto la soglia del “minimo vitale” sono esonerati dal pagamento dei tributi comunali.

Art. 15
Integrazione rette

1. Per integrazione delle rette di ricovero in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di soggetti che ne manifestano la necessità.

2. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire al soggetto richiedente non autosufficiente o a rischio di autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui necessita.

3. Il Comune di norma e fatte salve le disponibilità di bilancio, provvede ad integrare le rette per inserimenti in strutture a favore di anziani che vivono in solitudine e non hanno parenti tenuti agli alimenti e che non sono proprietari di immobili

4. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta il soggetto o chi ne cura gli interessi rivolge apposita istanza al Comune corredata dalla situazione economica reddituale e patrimoniale. Prima di procedere all'integrazione della retta si procede a convocare gli obbligati a prestare gli alimenti allo scopo di accertare un'assunzione diretta di responsabilità.

5. Il soggetto è tenuto a corrispondere l'importo della retta di ricovero con:

a) l'ammontare dei proventi economici di qualsiasi natura in godimento (pensione, indennità di accompagnamento ect.). L'Amministrazione ha facoltà di concedere un budget economico di modesta entità per le spese personali a favore di ciascun ospite di cui integra la retta;

b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titolo di credito, proventi di attività finanziaria etc.) e immobiliare;

Art. 16
Recupero somme erogate

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi, previsti dalla normativa vigente.

2. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione degli obbligati agli alimenti, adotta le misure necessari, comprese quelle giudiziali, per il recupero di quanto erogato.

3. Gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote erogate in

eccedenza rispetto a quelle spettanti all' utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

CAPO IV IL PROCEDIMENTO

Art. 17

Accesso agli interventi socio-assistenziali

1. L'accesso alle agevolazioni previste dal presente regolamento è di norma attivato dall'interessato. A tal fine verrà data la massima pubblicità al presente regolamento.
2. La domanda deve essere presentata al Comune di Borgolavezzaro presso l'ufficio protocollo.

Art. 18

Procedimento per l'accesso

1. Ogni anno l'Amministrazione Comunale iscrive a bilancio la somma da destinare alle diverse forme di sussidi assistenziali che costituisce il tetto massimo delle contribuzioni erogabili e deve essere ripartita tra tutti i soggetti che avendone le condizioni ne facciano richiesta.
2. La Giunta Comunale sulla base delle risorse stanziare in bilancio e al numero dei soggetti aventi diritto, stabilisce l'entità dei contributi previsti dal presente regolamento e fissa i criteri di ripartizione.
3. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa del D.P.R. n.445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare come prevista dall'art.6 del presente regolamento.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
5. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
6. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
7. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
8. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Art. 19

Istruttoria

1. La domanda, protocollata il giorno della presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta

entro i successivi quindici giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

Art. 20 Decisione

1. La pratica viene istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, dal responsabile del servizio che adotta i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:
 - a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi.
 - b) In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.

Art. 21 Ricorso

1. Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione.
2. L'opposizione scritta, contenente le motivazioni della richiesta di riesame, dovrà esser indirizzata al Sindaco.
3. Entro trenta giorni il Sindaco esamina la pratica per decidere in merito.
4. Nel caso in cui ritenga di acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, né dà comunicazione scritta all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre sessanta giorni.
5. La decisione del Sindaco sul ricorso ha carattere definitivo e viene formalmente comunicata all'interessato.
6. In caso di accoglimento, al responsabile del servizio compete provvedere ad adottare apposito atto con cui dà attuazione al progetto di sostegno stabilito

Art. 22 Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui gli uffici comunali vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di competenza. I dati sono conservati con i criteri di riservatezza già definiti con atti interni e con specifico riferimento alle prescrizioni stabilite dal Garante per la *privacy*.

Art. 23 Dichiarazione ISE

1. La dichiarazione ISE già presentata per l'accesso a benefici previsti dal presente Regolamento o da altre norme quali l'assegno sociale per le famiglie ha valore per l'accesso ad ulteriori benefici previsti dal Regolamento, nella misura in cui i criteri di valutazione dell'ISE

sono omogenei. In questo caso il cittadino deve presentare unicamente domanda in carta semplice.

2. Il Comune si fa carico, con proprie risorse e stipulando idonee convenzioni, dell'onere derivante dalla elaborazione della dichiarazione ISE resa dai cittadini residenti ai Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio comunale.

Art. 24 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 25 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, entra in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla ripubblicazione all'albo pretorio.

Art. 26 **Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:
 - “ Regolamento determinante i criteri e le modalità di intervento economico del Comune nelle spese di ricovero degli anziani in Istituto” approvato con deliberazione C.C. n. 6 in data 10.03.1989;
 - “ Regolamento per interventi socio-assistenziali” approvato con deliberazione C.C. n. 6 in data 22.03.1993.